



Iniziativa finanziata da Regione Lombardia
a supporto degli interventi
di conciliazione vita-lavoro - PTC 2020/2023

LAVORARE VIVERE CONDIVIDERE

MATERNITÀ E PATERNITÀ

Una guida per conciliare
lavori e famiglie

aggiornamento 2021





La guida è stata realizzata da:
Città metropolitana di Milano
Area promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale
Settore sviluppo economico e sociale
Servizio formazione e pari opportunità, sviluppo economico e sociale
nell'ambito del Progetto AGRIWEL: WELFARE NELLA FILIERA AGRICOLA,
iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione
vita-lavoro - PTC 2020/2023

I testi sono stati curati da:
Susanna Galli, Responsabile Servizio formazione per il sociale, terzo settore
e pari opportunità della Città metropolitana di Milano
Michela Allievi, IRENE ETS
Sabina Guancia, IRENE ETS

Progetto grafico e impaginazione a cura di:
Luca Romano,
Ufficio grafico
Servizio comunicazione istituzionale della Città metropolitana di Milano

Stampato da:
Centro stampa della Città metropolitana di Milano

Sommario

PRIMA PARTE: LAVORO DIPENDENTE	5
Capitolo 1	
La mamma che lavora	7
Capitolo 2	
Il papà che lavora	17
Capitolo 3	
Mamme e papà di bambini portatori di handicap	23
Capitolo 4	
Mamme e papà di figli in adozione o in affido	27
Capitolo 5	
Lavoratrici domestiche, colf e badanti	31
Capitolo 6	
Congedo per donne vittime di violenza	33
SECONDA PARTE: TUTTO L'ALTRO LAVORO	35
Capitolo 1	
Lavoratrici e lavoratori parasubordinati	37
Capitolo 2	
Lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, artigiane, commercianti)	43
Capitolo 3	
Studentesse e inoccupate in famiglie a basso reddito (assegno di maternità dei Comuni)	47
Capitolo 4	
Apprendiste, stagiste e tirocinanti, praticanti, borsiste	49
TERZA PARTE: COSA FA REGIONE LOMBARDIA	51
QUARTA PARTE: BREVE GUIDA AI CONGEDI PARENTALI IN PERIODO COVID (Decreto Rilancio 2020 e suoi aggiornamenti)	53

PRIMA PARTE

**LAVORO
DIPENDENTE**

CAPITOLO 1

LA MAMMA CHE LAVORA



DURANTE LA GRAVIDANZA E DOPO IL PARTO

COSA TI SPETTA

LA TUTELA DELLA SALUTE DURANTE LA GRAVIDANZA

- Non puoi essere in alcun modo discriminata nell'assunzione, nella formazione e aggiornamento professionale, per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale e l'attribuzione di qualifiche, mansioni e la progressione nella carriera (art. 3 D. Lgs. 151/01);
- non puoi essere licenziata salvo nel caso tu commetta una colpa grave, oppure per scadenza del termine del contratto di lavoro, per cessazione dell'attività dell'impresa o del ramo di azienda a cui sei adibita, o per tue dimissioni – che devono però essere convalidate dalla Direzione Provinciale del lavoro (artt. 54 e 55 D. Lgs. 151/01);
- devi essere adibita a mansioni compatibili con il tuo stato (art. 7 D. Lgs. 51/01);
- non puoi essere adibita al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri (art. 7 D. Lgs.151/01);
- hai diritto a permessi retribuiti per sottoposti a esami e visite mediche specialistiche prenatali (art. 14 D. Lgs.151/01); mentre non sono previsti permessi retribuiti per i corsi di preparazione al parto;
- non puoi svolgere lavoro notturno dalle 24 alle 6 (art. 53 D. Lgs.151/01) fino al compimento di un anno di età del bambino;
- non vi è obbligo al lavoro notturno fino ai 3 anni del bambino, questo diritto è esteso in alternativa al padre se convivente.

IL CONGEDO DI MATERNITA' (ART. 16 D. LGS.151/01 - EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

Hai diritto a 5 mesi di congedo di maternità (2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi successivi al parto); puoi anche scegliere di lavorare fino all'ottavo mese e prolungare il congedo di maternità dopo il parto; questa scelta però deve essere supportata da un certificato medico di uno Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che certifichi che tale scelta non comporti danno alla tua salute né al nascituro (Art. 20 D. Lgs.151/01).

RICOVERO DEL NEONATO

In caso di ricovero del neonato si può chiedere la sospensione del congedo di maternità e riprenderlo dopo le dimissioni del bambino. E' richiesta la certificazione medica (jobs act).

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

L'interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione si considera parto e pertanto alla lavoratrice è riconosciuto il diritto all'intero periodo di congedo di maternità.

L'interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, che si verifica prima del 180° giorno è equiparata a malattia.

COSA DEVI FARE

Prima dell'inizio del periodo di astensione dal lavoro devi:

- presentare al datore di lavoro il certificato medico attestante la data presunta del tuo parto;
- presentare all'istituto erogatore dell'indennità di maternità (normalmente l'INPS) il certificato medico attestante la data presunta del parto e inviare la domanda anche in via telematica.
- Dopo la nascita del tuo bambino devi:
 - » consegnare al datore di lavoro, entro 30 giorni, il certificato di nascita di tuo figlio/a o la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 28/2000 n. 445 (autocertificazione) (art. 21 D. Lgs.151/01).

LA TUA RETRIBUZIONE

Per tutti i 5 mesi di astensione hai diritto a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità (nel settore pubblico e in alcuni contratti privati è prevista un'integrazione al 100%). I periodi di congedo di maternità devono essere computati nella tua anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie (art. 22 D. Lgs. 151/01).

IL TUO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Durante il periodo di congedo di maternità ti verranno accreditati i contributi figurativi per il diritto alla pensione (art. 25 D. Lgs.151/01).

ATTENZIONE!

La malattia che insorge durante il congedo di maternità non è indennizzabile e non interrompe il congedo.

IN CASO DI PARTO PREMATURO

COSA TI SPETTA

Se il tuo bambino nasce prima della data presunta stabilita dal medico i giorni di congedo di maternità non goduti si aggiungono ai 5 mesi previsti dalla legge . jobs act)

ATTENZIONE!

In caso di parto plurimo il congedo di maternità è sempre di 5 mesi.

ATTENZIONE!

Per godere del diritto al congedo di maternità e relativa contribuzione non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa.

I CONGEDI PARENTALI (ART. 32 D. LGS.151/01 - EX ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO)

COSA TI SPETTA

Se hai già usufruito di tutto il periodo di congedo di maternità, hai la possibilità di astenerti dal lavoro per un ulteriore periodo (chiamato “congedo parentale” o astensione facoltativa); tale diritto può essere utilizzato sino ai 12 anni di tuo figlio/a e può essere fruito da entrambi i genitori.

Il periodo di congedo parentale ha complessivamente una durata di 10 (o 11) mesi e può essere goduto da entrambi i genitori (esempio , se la madre utilizza 6 mesi il papà potrà utilizzarne 4/5) Il mese in più è un premio al papà se ne utilizza almeno 3 anche in forma frazionata:

- la madre lavoratrice può astenersi dal lavoro, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi;
- il padre lavoratore può sin dalla nascita del figlio/a astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo non superiore ai 6 mesi;
- nel caso in cui il padre utilizza almeno 3 mesi di congedo, anche in forma frazionata, la durata complessiva del congedo viene elevata - come premio - a 11 mesi;
- nel caso in cui vi sia un solo genitore, quest'ultimo può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
- il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto;
- in caso di parto gemellare il congedo raddoppia;
- il congedo parentale può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

COSA DEVI FARE

Se intendi utilizzare il congedo devi preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità definite dai contratti collettivi di lavoro e comunque con un periodo di preavviso non inferiore ai 15 giorni (art. 32 D. Lgs.151/01)

I VOUCHER PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA

L'art 4 L. 92/2012 (Riforma Fornero) ha stabilito che la madre lavoratrice (escluse le dipendenti pubbliche) al termine del congedo di maternità obbligatorio e negli 11 mesi successivi ha la facoltà di richiedere in alternativa totale o parziale del congedo parentale (astensione facoltativa) un contributo utilizzabile alternativamente o per il servizio di baby sitting o per far fronte alla spesa del nido pubblico o privato accreditato.

- Il contributo è pari a 600 euro al mese per un massimo di 6 mesi per un totale di 3600 Euro.
- Il contributo interviene nei mesi di congedo parentale (totali o parziali) non utilizzati dalla madre.

- Il contributo viene erogato direttamente dall'Inps.
- La madre deve farne richiesta all'Inps indicando quale delle due opzioni sceglie e per quanti mesi.
- Il contributo per la baby sitter viene erogato dall'Inps attraverso il sistema dei voucher mentre per il nido il beneficio consisterà nel pagamento diretto alla struttura prescelta e accreditata presso l'Inps.

Le lavoratrici part-time usufruiranno dei benefici in misura riproporzionata. I nidi, per accreditarsi, debbono fare richiesta all'Inps.

ATTENZIONE!

La richiesta deve essere fatta all'Inps on line direttamente dalla lavoratrice (www.inps.it) Per accedere la lavoratrice deve richiedere il PIN . L'azienda va avvisata almeno 2 giorni prima. La Legge di stabilità estende questa sperimentazione alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici. Anche per loro il contributo è di 600 Euro al mese per soli 3 mesi. Totale 1800 Euro. Le agevolazioni valgono per ogni figlio.

FRUIZIONE AD ORE DEI CONGEDI PARENTALI

ATTENZIONE!

Ciascun genitore potrà scegliere come utilizzare il congedo parentale. Da gennaio 2016 (Jobs act) i dipendenti privati e pubblici potranno utilizzare il loro congedo sia a giornate piene che a ore, anche alternandole, pur in assenza di regolamentazione contrattuale. La fruizione su base oraria potrà essere in misura pari alla metà dell'orario svolto, in pratica un utilizzo a part time. La richiesta deve essere fatta direttamente all'INPS on line. Il preavviso da dare al datore di lavoro sarà di almeno 5 giorni per il congedo mensile o giornaliero ed almeno 2 giorni per il congedo a ore.

LA TUA RETRIBUZIONE

Per i periodi di congedo parentale hai diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione, se goduti entro i 6 anni di vita del bambino/a e per un periodo massimo complessivo per i genitori di 6 mesi. Per i periodi di congedo parentale aggiuntivi dopo i 6 mesi sopra indicati hai diritto ad un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il tuo reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione (attualmente 16.327 euro annui). I periodi di congedo parentale senza indennità sono computati nell'anzianità di servizio, ma non concorrono alla maturazione delle ferie e delle mensilità aggiuntive (art. 34 D. Lgs. 151/01).

ATTENZIONE!

In caso di parto plurimo il congedo parentale raddoppia o triplica.

ATTENZIONE!

Per le dipendenti della pubblica amministrazione il primo mese di congedo è retribuito al 100% e gli altri 5 mesi al 30% (in base al Contratto collettivo nazionale)

IL TUO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Durante i primi 6 mesi di congedo parentale, se goduti prima del compimento dei 6 anni del bambino, verranno accreditati i contributi figurativi per il diritto alla pensione (a te o al padre del bimbo, a seconda di chi ha usufruito del congedo); per questo occorre presentare apposita domanda all'Inps. Il periodo di congedo non concorre per la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e della gratifica natalizia. I periodi ulteriori rispetto ai 6 mesi, sempre se goduti prima del compimento dei 6 anni del bambino, sono coperti da contribuzione figurativa ridotta.

ATTENZIONE!

Se il padre non usufruisce del congedo parentale, tale periodo non può essere trasferito alla madre

I RIPOSI ORARI GIORNALIERI (ART.39 D.LGS.151/01-EX PERMESSI PER ALLATTAMENTO)

COSA TI SPETTA

Devi sapere che se non utilizzi tutto o in parte il congedo parentale e rientri al lavoro durante il primo anno di vita del tuo bambino puoi usufruire dei permessi giornalieri (ex "permessi per allattamento"):

- 2 ore di riposo al giorno, anche cumulabili durante la giornata, se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore;
- 1 ora di riposo al giorno se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore alle 6 ore.

I riposi sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti e quindi retribuiti al 100%. In caso di parto plurimo i periodi di riposo giornalieri raddoppiano e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre (art. 41 D. Lgs. 151/01). I periodi di riposo orario giornaliero sono coperti da contribuzione figurativa ridotta (art. 44 D. Lgs. 151/01).

COSA DEVI FARE

Per poter godere dei riposi orari giornalieri devi concordare con il datore di lavoro la modalità di fruizione nell'arco della giornata (ad es. 1 ora al mattino e 1 al pomeriggio).

SE IL TUO BAMBINO È MALATO: I PERMESSI PER MALATTIA

COSA TI SPETTA

- Se il tuo bambino/a si ammala durante i suoi primi 3 anni di vita, puoi assentarti dal lavoro, in alternativa al padre del bimbo, in qualsiasi momento, senza limiti di tempo e sino alla completa guarigione.
- Se il tuo bambino/a si ammala dopo il compimento dei 3 anni e sino ai 12 anni, puoi assentarti dal lavoro, esercitando questo diritto in alternativa al padre del bimbo, per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore (art. 47 D. Lgs.151/01).

COSA DEVI FARE

Per poter ottenere il congedo devi presentare al datore di lavoro:

- il certificato attestante la malattia, rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato (art. 47 D. Lgs.151/01)
- una dichiarazione sostitutiva nella quale si dichiara che l'altro genitore non sta usufruendo del congedo per gli stessi motivi (art. 51 D. Lgs.151/01).

ATTENZIONE!

Se sei dipendente pubblico, il tuo contratto di lavoro prevede che durante la malattia del bambino puoi usufruire di un periodo di 30 giorni ogni anno a retribuzione piena fino ai 3 anni del bambino. Questo periodo può sommarsi ai primi 30 giorni di congedo parentale a retribuzione piena.

LA TUA RETRIBUZIONE

In caso di congedo per malattia del bambino non ti spetta la retribuzione, tali periodi di congedo però sono utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, ma non delle ferie e delle mensilità aggiuntive (art. 48 D. Lgs.151/01).

IL TUO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Per i periodi di permesso usufruiti per la malattia del figlio matura la contribuzione figurativa fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino/a.

Per i periodi di permesso usufruiti dopo i 3 e sino ai 12 anni è dovuta una contribuzione figurativa ridotta (art. 49 D. Lgs.151/01).

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Fino all'anno del bambino non puoi essere licenziata né sospesa dal lavoro. Questo diritto si applica anche al papà se sta usufruendo del congedo di paternità (art 54 D.Lgs 151/01). In caso di licenziamento per giusta causa durante il congedo di maternità ti verrà corrisposta comunque l'indennità di maternità prevista (jobs act). Il divieto si applica anche in caso di adozione o affido del bambino, l'anno di tutela decorre dal giorno di ingresso del bambino nel nucleo familiare.

IL RIENTRO AL LAVORO

COSA TI SPETTA

Al rientro al lavoro devi essere adibita nella stessa unità produttiva, alle stesse mansioni precedentemente svolte. (art. 56 D. Lgs.151/01)

SE HAI PERSO IL LAVORO E SEI DISOCCUPATA (ART. 24 D. LGS.151/01)

COSA TI SPETTA

1. Hai diritto a 5 mesi di indennità di maternità anche se sei stata licenziata per una delle seguenti ragioni:
 - cessazione dell'attività lavorativa
 - scadenza del contratto a progetto
 - scadenza del termine del contratto di lavoro.

2. Hai diritto ai 5 mesi di indennità di maternità anche se, all'inizio del congedo di maternità, sei:
 - sospesa dal lavoro
 - assente dal lavoro senza retribuzione
 - iscritta alla disoccupazione

Purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello dell'inizio del congedo di maternità non siano decorsi più di 60 giorni.

3. Se stai godendo dell'indennità di disoccupazione, hai diritto a usufruire dell'indennità di maternità al posto di quella di disoccupazione anche se sono trascorsi più di 60 giorni tra la risoluzione del rapporto di lavoro e l'inizio del congedo di maternità.
4. Hai diritto all'indennità di maternità anche se:
 - sono trascorsi più di 60 giorni tra la risoluzione del rapporto di lavoro e l'inizio del congedo di maternità,
 - non stai usufruendo dell'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio hai effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

ATTENZIONE!

In caso di Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga:
è vietato porre in Cassa Integrazione le lavoratrici madri dalla gravidanza fino all'anno del bambino ..Nel caso in cui la lavoratrice sia addetta ad un reparto con autonomia funzionale le cui attività siano completamente sospese la lavoratrice ha diritto all'indennità di maternità di 5 mesi pagata all'80%. In questo caso l'indennità di maternità sostituisce l'indennità di CIG perché è più favorevole.

In caso di messa in mobilità dell'azienda:
è vietato il licenziamento e quindi la messa in mobilità della lavoratrice madre fino all'anno di vita del bambino. Nel caso in cui la maternità interviene mentre sei già in mobilità hai diritto ai 5 mesi di indennità di maternità all'80% che sostituisce l'indennità di mobilità in quanto più favorevole.

CAPITOLO 2

IL PAPÀ CHE LAVORA



COSA TI SPETTA

Ai sensi dell' Art. 28 e segg. del D. Lgs.151/01, hai diritto:

TRASFERIMENTO DEL CONGEDO DI MATERNITA' AL PADRE (CONGEDO DI PATERNITA')

Devi sapere che hai diritto ad astenerti dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità (5 mesi) o per la parte residua che sarebbe spettata alla mamma del tuo bambino, nei seguenti casi:

- morte della mamma del bambino;
- grave infermità della mamma del bambino;
- abbandono del bambino da parte della mamma;
- affidamento esclusivo del bambino al papà.

Il congedo che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati, coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre. In caso di madre non lavoratrice il congedo termina al terzo mese del bambino.

ATTENZIONE!

PER I FIGLI ADOTTIVI O AFFIDATARI

Se la madre lavoratrice non richiede il congedo di maternità può chiederlo il papà (art. 31 comma 1 D. Lgs. 151/01).

LA TUA RETRIBUZIONE

Hai diritto a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di paternità (nel settore pubblico e in alcuni contratti è prevista anche integrazione al 100%); i periodi di congedo di paternità devono essere computati nella tua anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie (artt. 29, 22 e 23 D. Lgs. 151/01).

COSA DEVI FARE

Se hai i requisiti per usufruire del congedo di paternità in alternativa alla madre, dovrai presentare al datore di lavoro la certificazione prevista per i vari casi.

Se la mamma del bambino/a lo ha abbandonato, dovrai fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà nella quale dichiari l'avvenuto abbandono da parte della madre (ex art. 47 DPR 28/2000 n. 445). Naturalmente dovrai anche consegnare al datore di lavoro, entro 30 giorni, il certificato di nascita di tuo figlio/a o la dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 DPR 28/2000 n. 445; art. 28 D. Lgs.151/01).

IL TUO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Durante il periodo di congedo di paternità ti verranno accreditati i contributi figurativi per il diritto alla pensione (art. 30 e 25 D. Lgs. 151/01).

IL CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA, ART. 32 D. LGS.151/01)

COSA TI SPETTA

Sin dalla nascita del bambino/a hai la possibilità di astenerti dal lavoro per un periodo chiamato congedo parentale; tale diritto può essere goduto sino ai 12 anni di tuo figlio e spetta naturalmente anche alla madre del bambino.

Infatti, durante i primi 12 anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro complessivamente per un periodo di 10/11 mesi anche frazionati. Ciascun genitore non può superare i 6 mesi pertanto se la madre ne utilizza 6 al padre ne restano 4 che diventeranno 5 se ne chiede almeno 3 anche in forma frazionata.

Il padre lavoratore può, sin dalla nascita del figlio, chiedere il congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi. Nel caso in cui vi sia un solo genitore, quest'ultimo può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Il congedo parentale spetta al papà richiedente anche qualora la madre non ne abbia diritto e può essere goduto anche contemporaneamente alla madre in congedo (a decorrere dal giorno successivo al parto)

FRUIZIONE AD ORE DEI CONGEDI PARENTALI

La Legge Fornero introduce per la prima volta in Italia la possibilità per i genitori, lavoratori sia del settore privato che pubblico, di usufruire del congedo parentale anche frazionato ad ore e domanda alla contrattazione collettiva la gestione. Il Jobs Act introduce una modifica che permette l'utilizzo del congedo parentale part time anche in assenza di contrattazione collettiva.

Questa modalità potrà incentivare i papà all'utilizzo del congedo perché è possibile alternare anche nella stessa giornata lavoro e cura del bambino. Non sarà più un'assenza giornaliera dal lavoro ma parziale.

La richiesta va fatta direttamente all'INPS on line e la ricevuta va portata al datore di lavoro almeno 2 giorni prima dell'utilizzo.

HAI DIRITTO A NON ESSERE DISCRIMINATO

Al rientro dal congedo parentale devi essere adibito nella stessa unità produttiva, alle stesse mansioni precedentemente svolte (Art 56 D. Lgs.151/01).

LA TUA RETRIBUZIONE

Per i periodi di congedo parentale hai diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione se goduti entro i 6 anni di vita del bambino/a, e per un periodo massimo complessivo tra te e la madre di 6 mesi.

Per gli ulteriori periodi di congedo parentale usufruiti dopo il compimento dei 6 anni del bambino e fino ai 12 anni non hai diritto ad alcuna retribuzione, tali periodi però sono computati nell'anzianità di servizio, ma non concorrono alla maturazione delle ferie e delle mensilità aggiuntive (art. 34 D. Lgs.151/01).

ATTENZIONE!

Per i dipendenti pubblici, i contratti stabiliscono che il primo mese di congedo parentale è retribuito al 100% e gli altri 5 al 30%.

IL TUO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Per i primi 6 mesi di congedo parentale, se goduti entro i 6 anni del bambino, verranno accreditati i contributi figurativi per il diritto alla pensione, a te o alla madre del bimbo a seconda di chi ha usufruito del congedo (art. 35 D. Lgs. 151/01).

I periodi ulteriori rispetto ai 6 mesi, sempre se goduti prima del compimento dei 6 anni del bambino, sono coperti da contribuzione figurativa ridotta.

COSA DEVI FARE

Se intendi usufruire del congedo parentale devi, salvo i casi di oggettiva impossibilità, preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore ai 15 giorni (art. 32 D. Lgs.151/01).

I RIPOSI GIORNALIERI (ART. 40 D. LGS.151/01 - EX PERMESSI PER ALLATTAMENTO)

COSA TI SPETTA

Devi sapere che, **solo nei seguenti casi**:

- se il tuo bambino è affidato solo a te e non alla madre;
- nel caso in cui la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- nel caso di morte o grave infermità della madre

hai diritto, durante il primo anno di vita del tuo bambino, a 2 riposi giornalieri di 1 ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore e ad un periodo di riposo di 1 ora, se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore alle 6 ore.

Nel caso si verifichi una delle condizioni sopra indicate devi sapere che i riposi sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti. Devi inoltre sapere che, in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche in assenza delle condizioni sopra indicate (art. 41 D. Lgs.151/01).

LA TUA RETRIBUZIONE

Per i riposi giornalieri ti spetta la retribuzione piena e sono coperti da contribuzione figurativa.

ATTENZIONE!

I permessi possono essere goduti dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

COSA DEVI FARE

Per poter godere dei riposi orari giornalieri devi avvisare almeno 15 giorni prima il tuo datore di lavoro e concordare la collocazione dei riposi durante la giornata.

SE IL TUO BAMBINO È MALATO: I PERMESSI PER MALATTIA

COSA TI SPETTA

Se il tuo bambino si ammala durante i suoi primi 6 anni di vita: puoi assentarti dal lavoro, in alternativa alla madre del bimbo, in qualsiasi momento, senza limite di tempo e sino alla completa guarigione di tuo figlio.

Se il tuo bambino si ammala dopo il compimento dei 6 anni e sino agli 12 anni: puoi assentarti dal lavoro, in alternativa alla madre del bimbo, per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.

ATTENZIONE!

Questi diritti sono estesi anche in caso di figli adottivi o in affido.

LA TUA RETRIBUZIONE

Il congedo di malattia del bambino non è retribuito però è prevista la copertura parziale dei contributi previdenziali.

ATTENZIONE!

Per i dipendenti pubblici, i contratti prevedono 30 giorni all'anno retribuiti pienamente fino ai 3 anni del bambino.

COSA DEVI FARE

Per poter ottenere i permessi devi presentare al datore di lavoro il certificato di malattia del bambino, rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato (art. 47 D. Lgs.151/01).

Devi inoltre presentare al datore di lavoro una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiara che l'altro genitore non sta usufruendo del congedo per gli stessi motivi (art. 51 D. Lgs.151/01).

NOVITÀ: I CONGEDI DI PATERNITÀ

Per favorire una migliore condivisione del lavoro di cura tra mamma e papà si introduce per la prima volta in via sperimentale il congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori.

CONGEDO OBBLIGATORIO DI 10 GIORNI

Per il padre lavoratore dipendente, sia del settore pubblico che privato si introduce l'obbligo di 10 giorni di congedo da godersi entro 5 mesi dalla nascita del bambino/a. Tale diritto può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre se lavoratrice; il giorno non è frazionabile ad ore ed è retribuito al 100% dall'Inps. È necessaria solo la comunicazione all'azienda almeno 15 giorni prima.

CAPITOLO 3 MAMME E PAPÀ DI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP



CONGEDO PARENTALE, RIPOSI GIORNALIERI, PERMESSI

COSA TI SPETTA

I genitori lavoratori dipendenti di figli minori in situazione di disabilità grave, conviventi o non, anche adottivi o affidatari possono fruire (art. 33, L. 104/92 e art. 42, D. Lgs.151/01):

- del prolungamento del congedo parentale per una durata complessiva di 36 mesi retribuiti al 30% dello stipendio fino ai 6 anni di età del bambino
- in alternativa, di 2 ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento dei 6 anni di età del bambino/a

Dopo il compimento dei 6 anni di età del figlio e fino ai 18 anni possono fruire di 3 giorni al mese, da fruire in modo continuativo o frazionato, anche dai genitori alternativamente fra loro (retribuzione piena)

Dopo il compimento del diciottesimo anno di età di 3 giorni al mese, da fruire anche in modo continuativo (retribuzione piena)

ATTENZIONE!

Non è più richiesta la condizione della convivenza o dell'assistenza continuativa o esclusiva del familiare Legge 4/2006 e Circolare Inps del 03.12.2010.

COSA DEVI FARE

Condizione necessaria per poter usufruire dei permessi per l'assistenza ai figli minori portatori di handicap è il riconoscimento dell'handicap da parte della commissione dell'ASL competente per territorio. Pertanto i genitori devono inoltrare domanda di riconoscimento all'ASL, ai sensi dell'art. 4, capo 1 della Legge 104/92.

CONGEDO DI DUE ANNI

COSA TI SPETTA

I genitori o, in caso di scomparsa, i fratelli e le sorelle conviventi di soggetti con handicap grave accertato hanno diritto a usufruire di un congedo di 2 anni continuativo o frazionato.

Questo congedo decorrerà entro i 60 giorni dalla richiesta al datore di lavoro. L'indennità sarà pari all'ultimo stipendio percepito fino ad un massimo di € 45.472,00 per l'anno 2012 e questo importo sarà rivalutato sulla base della variazione ISTAT (art. 42, capo 5 D. Lgs.151/01). Durante il congedo biennale non si maturano ferie, anzianità di servizio e tredicesima mensilità o TFR. L'indennità per congedo straordinario è compatibile con la percezione dell'assegno ordinario di invalidità.

L'INPS ha riconosciuto (messaggio 22912/2007) che il congedo biennale possa essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l'altro genitore fruisca del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio.

COSA DEVI FARE

Devi fare richiesta al datore di lavoro.

CAPITOLO 4

MAMME E PAPÀ DI FIGLI IN ADOZIONE O IN AFFIDO



PRIMA DELL'ENTRATA DEL BAMBINO IN FAMIGLIA (SOLO PER ADOZIONE INTERNAZIONALE)

COSA TI SPETTA

Sia la mamma che il papà possono usufruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero (art. 39. L. 184/1983, come modificato dalla L. 476/1998). Il congedo non comporta né indennità né retribuzione (art. 27, 2° comma, D. Lgs.151/01). Anche in caso di mancato perfezionamento dell'adozione, l'assenza deve essere considerata giustificata.

ATTENZIONE!

Ci sono benefici fiscali per le adozioni internazionali (art. 4 legge 476). Il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori per espletare le procedure di adozione internazionale costituisce onere deducibile ai fini IRPEF.

COSA DEVI FARE

Prima della partenza: comunicazione documentata al datore di lavoro. Al rientro: invio al datore di lavoro della certificazione della Commissione per le adozioni internazionali relativa alla durata della permanenza all'estero (art. 31, 3° comma, L. 184/1983 come modificato dalla L. 476/1998).

IL CONGEDO DI MATERNITA' PER LA MAMMA CHE LAVORA (ART. 16 D. LGS.151/01 - EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

COSA TI SPETTA

IN CASO DI ADOZIONE

Hai diritto a 5 mesi di congedo da godere nei primi 5 mesi dall'ingresso del figlio minore in famiglia (oppure 2 mesi prima e tre mesi dopo)

IN CASO DI AFFIDO

Hai diritto a 3 mesi di congedo di maternità da godere entro i primi cinque mesi dalla data di affidamento. Il diritto è riconosciuto anche se il minore ha più di 6 anni. chiglia (art. 26 comma 2 del 151/01).

LA TUA RETRIBUZIONE

Per tutti i 5 mesi hai diritto a una indennità pari all'80% della retribuzione, 100% se previsto dal contratto collettivo. I periodi di congedo di maternità vanno computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

IL TUO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Durante il congedo di maternità ti vengono accreditati i contributi ai fini pensionistici.

IL CONGEDO PARENTALE PER ENTRAMBI I GENITORI (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA)

COSA TI SPETTA

Puoi astenerti dal lavoro sia tu che il papà del bambino per un periodo complessivo di 10 mesi (elevabili a 11 se il padre lavoratore usufruisce almeno di 3 mesi continuativi o frazionati).

Il congedo può essere utilizzato nei primi 12 anni dall'ingresso del bambino in famiglia alle stesse condizioni dei genitori naturali.

Qualora all'atto dell'adozione o affido il bambino ha un'età compresa fra 6 e 12 anni il diritto al congedo può essere esercitato nei primi 12 anni dall'ingresso in famiglia (art. 36 D. Lgs.151/01).

LA TUA RETRIBUZIONE

Hai diritto al 30 per cento della retribuzione per 6 mesi entro i 6 anni dall'ingresso del bambino in famiglia (art. 36 D. Lgs.151/01).

Per i mesi ulteriori si ha diritto a una indennità pari al 30% a condizione che il reddito individuale non superi due volte e mezzo l'importo della pensione minima .

COSA DEVI FARE

Preavviso di 15 giorni al datore di lavoro (Art 32 D. Lgs.151/01).

I PERMESSI GIORNALIERI PER ENTRAMBI I GENITORI

COSA TI SPETTA

Hai diritto a 2 riposi giornalieri della durata di un 1 ora ciascuno anche cumulabili, fruibili solo entro l'anno di vita del figlio (artt. 39 e 45 D. Lgs.151/01).

Il riposo è 1 solo se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere.

In caso d'ingresso in famiglia di più figli le ore raddoppiano e possono essere utilizzate dalla madre e dal padre.

LA TUA RETRIBUZIONE

I riposi sono considerati a tutti gli effetti attività lavorativa e quindi retribuiti totalmente.

I CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO PER ENTRAMBI I GENITORI

Se il tuo bambino si ammala, durante i primi 3 anni puoi assentarti dal lavoro in qualsiasi momento, senza limiti di tempo sino alla completa guarigione di tuo figlio (art. 50 comma 2 D. Lgs.151/01). Se il bambino si ammala dopo i 3 anni e fino 12 anni puoi usufruire di 5 giorni all'anno (per genitore). Qualora tuo figlio abbia un'età compresa tra i 6 e 12 anni i 5 giorni possono essere fruiti nei primi 3 anni dall'ingresso del bambino in famiglia.

COSA DEVI FARE

Per poter usufruire del permesso, devi presentare al datore di lavoro il certificato attestante la malattia del tuo bambino rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (art. 47 D. Lgs.151/01).

Devi inoltre presentare al datore di lavoro una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiara che l'altro genitore non sta usufruendo del congedo per gli stessi motivi (art. 51 D. Lgs.151/01).

LA TUA RETRIBUZIONE

In caso di congedo per malattia del bambino non ti spetta nessuna retribuzione, tali periodi però sono utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio ma non delle ferie e delle mensilità aggiuntive (art. 48 D. Lgs.151/01).

IL TUO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Per i periodi di congedo per malattia è dovuta la contribuzione figurativa.

CAPITOLO 5 LAVORATRICI DOMESTICHE, COLF E BADANTI



VISITE MEDICHE

Se sei lavoratrice domestica e la tua gravidanza è iniziata durante il periodo di lavoro dipendente hai diritto ai permessi per le visite mediche durante la gravidanza.

CONGEDO DI MATERNITA'

COSA TI SPETTA

Hai diritto a 5 mesi di congedo di maternità (2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto)
La retribuzione è pari all'80% e viene erogata direttamente dall'Inps.

COSA DEVI FARE

Devi portare il certificato di gravidanza con la data presunta del parto alla famiglia presso la quale presti attività e inviare copia all'Inps di competenza.

ATTENZIONE!

Dopo la maternità non puoi essere licenziata fino al terzo mese di vita del bambino.

CAPITOLO 6 CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA



Il "Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere", introdotto nel Jobs act 2015, è un congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere che siano inserite in programmi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio.

DURATA

Il periodo di congedo non deve essere necessariamente continuativo ma può essere fruito anche su base oraria o su base giornaliera per un periodo non superiore a tre mesi da goderne entro un triennio. Le modalità di fruizione saranno poi regalate con la contrattazione collettiva nazionale. La fruizione oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadsirettimanale o mensile precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata è, invece, prevista la sospensione del contratto.

MODALITÀ

La lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro la propria volontà di fruire del congedo in un termine non inferiore a 7 giorni, indicando l'inizio e la fine del periodo richiesto e producendo idonea certificazione.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente al 100% dell'ultima retribuzione.

SECONDA PARTE

TUTTO L'ALTRO LAVORO

CAPITOLO 1

LAVORATRICI E LAVORATORI PARASUBORDINATI



CHI SONO

Le lavoratrici e lavoratori in rapporto di collaborazione a progetto e categorie assimilate (ovvero le collaboratrici coordinate e continuative nella P.A. e le titolari di assegni di ricerca), le associate in partecipazione, le lavoratrici occasionali, le amministratrici, sindaci, revisori di società, di associazioni e enti, le titolari di rapporti di "lavoro autonomo occasionale" di cui all'art. 2222 c.c.; le/i venditori "porta a porta". Sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata, a cui versano una contribuzione, attualmente pari al 27,72% (comprensiva di quota malattia e maternità). Le norme sulla maternità che le riguardano fanno riferimento al D. Lgs.151/2001 e al D.M. 12/07/2007.

MATERNITA'

COSA TI SPETTA

A partire dal 2007 D.M. 12/07/2007, molte delle tutele previste a favore delle lavoratrici dipendenti (D. Lgs. 151/2001) in stato di gravidanza sono state estese anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps.

Se sei una lavoratrice a progetto o in coordinata continuativa o sei iscritta ad altro titolo alla Gestione separata (ad esclusione delle Partite Iva, di cui parliamo dopo) hai quindi:

- diritto (e dovere) all'astensione dal lavoro per cinque mesi a cavallo del parto
- diritto all'indennità di maternità, purché abbia almeno 3 mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori la data presunta del parto

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Viene percepita per 5 mesi ed è pari all'80% del reddito medio giornaliero dei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile (che inizia due mesi prima della data presunta del parto), moltiplicato per le giornate comprese nel periodo indennizzabile. decorre a partire dal secondo mese che precede la presunta nascita del bambino (stimata e certificata dal medico) fino al terzo mese successivo al parto. Se però richiedi la flessibilità, puoi far slittare in avanti di 30 giorni il pagamento dell'indennità (quindi dall'ultimo mese precedente la nascita, fino al quarto mese successivo).

GRAVIDANZA A RISCHIO

Se sei iscritta da almeno 3 mesi alla gestione separata INPS, puoi richiedere, ai sensi del D.Lgs. 151/2001 e D.M. 12/07/2007 l'astensione anticipata dal lavoro, inviando apposita comunicazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

PARTO PREMATURO

Hai comunque diritto a ricevere l'assegno fino al terzo o quarto mese successivo alla nascita presunta (certificata in precedenza dal medico) senza perdere neanche un giorno di copertura.

ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Se il figlio è stato adottato (o affidato), la indennità dell'Inps ti viene corrisposta per i 5 mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia, purché si tratti di un minore

con età inferiore a 6 anni (ma fanno eccezione le adozioni internazionali, per le quali il sussidio alla maternità viene pagato anche se il figlio ha superato i 6 anni e non ha ancora compiuto la maggiore età).

Hanno diritto all'indennità anche i padri adottanti o affidatari, nel caso la madre non ne faccia richiesta.

TRASFERIMENTO DELL'INDENNITÀ AL PADRE

In caso di morte o grave infermità o abbandono della madre.

TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO

In base all'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le collaboratrici a progetto e assimilate (quindi incluse le collaborazioni coordinate continuative e le titolari di assegni di ricerca) che fruiscono del congedo di maternità obbligatorio hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, fatta eccezione per il caso in cui il contratto individuale contenga una disposizione più favorevole per la lavoratrice.

COSA DEVI FARE

Per poter beneficiare dell'astensione obbligatoria e della relativa indennità:

devi compilare la domanda in carta libera (il modulo specifico per i lavoratori iscritti alla gestione separata è scaricabile dal sito INPS) allegare il certificato medico, in busta chiusa, rilasciato dai medici della ASL o dall'azienda ospedaliera, attestante la data presunta del parto; nel caso di "esercizio della flessibilità" (1 mese prima e 4 dopo) il certificato medico deve anche attestare lo stato di buona salute della lavoratrice che le consente di lavorare fino all'8° mese allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tua e del tuo committente attestante il periodo di effettiva astensione dall'attività lavorativa.

ATTENZIONE!

La domanda dovrà essere presentata all'INPS (Ufficio prestazioni) nella sede di residenza della lavoratrice direttamente dall'interessata, prima dell'inizio dell'astensione (e comunque entro 1 anno dal parto).

PER RICHIEDERE L'ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER GRAVIDANZA A RISCHIO:

- devi compilare il Facsimile della Richiesta relativa a maternità a rischio, scaricabile dal sito INPS.
- allegare il certificato del ginecologo, attestante l'incompatibilità fra il lavoro svolto e lo stato di salute (per non avere problemi, è bene che il certificato sia compilato da un medico della ASL!)

CONGEDI PARENTALI (EX “ASTENSIONE FACOLTATIVA”)

COSA TI SPETTA

A partire dal gennaio 2007, le lavoratrici e i lavoratori a progetto e categorie assimilate (coordinata continuativa nella P.A. e assegni di ricerca) iscritti alla Gestione separata, possono usufruire di congedi parentali e della relativa indennità.

ATTENZIONE!

Il congedo parentale non spetta a tutte le categorie di collaboratori. Per esempio, non ne hanno di ritto gli occasionali che hanno lavorato meno di 30 gg. e con compenso inferiore ai 5000 euro. Per i professionisti a partita Iva, c'è normativa a parte (vedi dopo).

IL REQUISITO

La condizione per usufruire dei congedi parentali è che tu abbia versato il contributo dello 0,72% per la maternità (ovvero che il contributo versato dal datore di lavoro sia pari al 27,72%, di cui un terzo a carico del lavoratore)

INDENNITÀ

Come è calcolata

L'indennità è pari al 30% del reddito medio giornaliero percepito nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile per maternità, per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

LA DURATA

A differenza dei lavoratori dipendenti, il congedo ti è concesso per soli 3 mesi – anche frazionabili a giornate - e va usufruito entro il primo anno di vita del bambino.

CONTRIBUTI FIGURATIVI

I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa valida ai fini della tua pensione.

PADRI LAVORATORI PARASUBORDINATI

Il congedo parentale è concesso anche ai lavoratori a progetto – e anche in caso di adozione ed affidamento – ma a condizione che la madre non ne faccia richiesta.

COSA DEVI FARE

Per ottenere l'indennità devi fare richiesta all'Inps compilando una apposita domanda (modello AST.FAC./GEST.SEP., scaricabile dal sito Inps).

ATTENZIONE!

La domanda deve essere presentata prima dell'inizio del congedo! In caso contrario saranno indennizzabili soltanto i periodi successivi alla domanda. L'indennità ti verrà corrisposta dall'Inps tramite bonifico bancario o postale.

VOUCHER PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INFANZIA

COSA TI SPETTA

Se sei al termine del periodo di maternità e intendi rientrare al lavoro (o comunque non hai esaurito l'intero periodo di congedo parentale) puoi interessarti sapere che la Legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero), all'art.4 (c.24 e segg.) – e il successivo D.M. 22 dicembre 2012) ha stabilito la possibilità – solo per le madri - di richiedere, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per pagare servizi di baby-sitting o nidi pubblici o privati.

COSA SONO I VOUCHER

Si tratta di buoni-lavoro, del valore di 600 euro netti mensili, con cui potrai pagare la baby-sitter. Se scegli il nido, privato o pubblico, sarà direttamente l'Inps a provvedere a fare il bonifico alla struttura prescelta.

LA LORO DURATA

Diversamente dalla lavoratrici dipendenti, tu e le altre iscritte alla Gestione separata potrete avere questo beneficio al massimo per tre mesi (invece di sei). In ogni caso, il contributo interviene solo nei mesi di congedo parentale non utilizzati dalla madre.

COSA DEVI FARE

Al momento del rientro dalla maternità devi fare domanda all'Inps, tramite canali telematici, indicando quale delle due opzioni scegli e per quante mensilità (con conseguente riduzione di mensilità di congedo parentale). Presentare una domanda (in carta libera) alla tua Cassa o Ente previdenziale di appartenenza (puoi farlo già a partire dal 6° mese di gravidanza e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla nascita del bambino)

- allegare il certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto
- allegare una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto all'indennità come lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma.

La prestazione ti sarà erogata direttamente dalla tua Cassa (o Ente) di appartenenza.

In caso di adozione, devi:

- presentare la domanda entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino nella famiglia
- allegare copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento dichiarazione di cui sopra.

CONGEDI PARENTALI, CONGEDO DI PATERNITÀ, VOUCHER

La categoria dei liberi professionisti – né i padri ma neppure le madri – non ha diritto ai congedi parentali (nonostante con successivi provvedimenti – e sia pure per periodi più ridotti – questi siano stati estesi alle lavoratrici autonome di cui alla legge n. 546/87, alle lavoratrici e a lavoratori parasubordinati, alle madri professioniste a partita Iva).

I padri liberi professionisti non hanno diritto (né obbligo) di congedo di paternità (in quanto riservato ai soli lavoratori dipendenti).

Le madri lavoratrici libere professioniste non sembra che possano avere titolo per ottenere i voucher per l'acquisto di servizi per l'infanzia previsti dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero), in quanto pagati dall'Inps e previsti in alternativa al congedo parentale INPS.

CAPITOLO 2 LAVORATRICI AUTONOME (COLTIVATRICI DIRETTE, ARTIGIANE, COMMERCIANTI)



CHI SONO

Le coltivatrici dirette, le mezzadre e colone, le imprenditrici agricole, le artigiane e le esercenti attività commerciali. Le norme di tutela della maternità e paternità che le riguardano, già previste dalla Legge 29 dicembre 1987, n. 546, sono state interamente recepite dal T.U. Maternità e Paternità (d. Lgs. N. 151/2001, art 66-68).

MATERNITA'

COSA TI SPETTA

Se sei una lavoratrice autonoma ex lege n.546, in regola col versamento dei contributi:

- hai diritto a percepire una indennità di maternità
- non hai diritto – né obbligo - all'astensione dal lavoro

INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ

- Viene pagata per 5 mesi (2 prima del parto e tre dopo)
- è pagata direttamente dall'Inps, a parto avvenuto

COME VIENE CALCOLATA

Sulla base dell'80% della retribuzione minima giornaliera, riferita all'anno precedente al parto:

- se sei una lavoratrice agricola, il riferimento è al salario giornaliero degli operai agricoli assunti a tempo indeterminato
- se sei una lavoratrice artigiana o esercente una attività commerciale, il riferimento è al salario minimo giornaliero della qualifica di impiegato

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

Solo se l'interruzione avviene dopo il terzo mese, ti spetterà una indennità per 30 gg.

ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Se il figlio è stato adottato o affidato, l'indennità di maternità spetta, sulla base di idonea documentazione, per 3 mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età (fino alla maggiore età in caso di adozione internazionale)

COSA DEVI FARE

Per poter beneficiare dell'indennità:

- devi presentare una domanda in carta libera all'Inps, su apposito modulo scaricabile dal sito dell'INPS o presso i Patronati
- devi allegare la fotocopia bollettino versamento contributi certificato di gravidanza rilasciato da ASL, attestante la data inizio gravidanza e la data presunta del parto (ovvero dell'interruzione della gravidanza)

L'indennità ti sarà versata direttamente dall'INPS tramite bonifico bancario o postale.

ATTENZIONE!

La domanda deve essere presentata all'INPS competente con riferimento alla residenza della lavoratrice ed entro 1 anno dal termine del periodo indennizzato (tre mesi dopo il parto).

CONGEDI PARENTALI

La legge 53/2001 e il successivo d. Lgs. n. 151/2001 hanno esteso anche alle lavoratrici autonome di cui alla legge n. 546/87 il diritto, seppure limitatamente ad un breve periodo, alla fruizione di un congedo parentale e della relativa indennità.

INDENNITÀ

COME È CALCOLATA

L'indennità è corrisposta dall'Inps ed è pari al 30%.

LA DURATA

Il congedo ti sarà concesso per soli 3 mesi - anche frazionati - e va usufruito entro il primo anno di vita del bambino.

CONTRIBUTI FIGURATIVI

I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa valida ai fini della tua pensione.

PADRI LAVORATORI AUTONOMI

Il congedo non è usufruibile dai padri, ma solo dalle madri.

COSA DEVI FARE

Per ottenere l'indennità devi fare richiesta all'Inps.

CONGEDO DI PATERNITÀ

I padri lavoratori autonomi non hanno diritto (né obbligo) di congedo di paternità (in quanto riservato ai soli lavoratori dipendenti).

VOUCHER PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER L'INFANZIA

In quanto "lavoratrice", anche tu dovresti avere titolo per ottenere i voucher per l'acquisto di servizi per l'infanzia previsti dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero), art. 4, c.24 e segg.

COSA SONO

Si tratta di buoni-lavoro, del valore 600 euro netti mensili, con cui potrai pagare la baby-sitter o il nido. Se scegli il nido, privato o pubblico, sarà direttamente l'Inps a provvedere a fare il bonifico alla struttura prescelta.

REQUISITO

I voucher si possono ottenere in alternativa a periodi di congedo parentale.

LA LORO DURATA

Per le lavoratrici non dipendenti questo beneficio vale al massimo per tre mesi (invece di sei). In ogni caso, il contributo interviene solo nei mesi di congedo parentale non utilizzati.

COSA DEVI FARE

Al momento del rientro dalla maternità devi fare domanda all'Inps, tramite canali telematici, indicando quale delle due opzioni scegli e per quante mensilità (con conseguente riduzione di mensilità di congedo parentale).

CAPITOLO 3 STUDENTESSE E INOCCUPATE IN FAMIGLIE A BASSO REDDITO (ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI)



CHI SONO

Le studentesse, le casalinghe (e lavoratrici saltuarie) in maternità hanno diritto ad un aiuto finanziario nel caso il loro reddito familiare sia inferiore ad una determinata soglia. L'assegno è esteso anche alle cittadine straniere, purché in regola con il permesso di soggiorno. Le norme di riferimento sono gli artt. 74-75 del Testo Unico Maternità e Paternità, D. Lgs151/01.

MATERNITÀ

COSA TI SPETTA

Se aspetti un bambino (o l'hai avuto da poco) e sei una studentessa, casalinga, o non lavori ancora o hai lavorato molto poco ultimamente e appartieni ad un nucleo familiare a basso reddito, puoi fare richiesta dell'assegno di maternità dei Comuni.

REQUISITI

Non essere occupata e appartenente a un nucleo familiare cui reddito e patrimonio non superi l'indicatore ISEE (indicativamente per 2012, il reddito calcolato su un nucleo di 3 componenti non deve superare i 33.857,51 euro, su un nucleo di 2 componenti i 29.376,37 euro).

TRATTAMENTO ECONOMICO

L'assegno è costituito da un importo una-tantum (indicativamente per il 2012, è pari a € 1.623,95).

Spetta anche a madri lavoratrici, nel caso abbiano diritto ad un'indennità di maternità di importo inferiore all'assegno: in questo caso, l'assegno viene erogato solo per la differenza ("quota differenziale").

ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Si ha diritto all'assegno anche in caso di adozione o affidamento di minore.

GEMELLI

L'assegno va moltiplicato per il numero dei figli, in caso di parto gemellare o di bambini adottati/affidati.

TRASFERIMENTO DELL'ASSEGNO AL PADRE

Il padre ha diritto all'assegno in alcuni casi previsti dalla legge.

COSA DEVI FARE

La domanda va presentata al proprio Comune, in genere entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia.

Alla domanda compilata e sottoscritta devono essere allegati:

- autodichiarazione relativa ad eventuale attività lavorativa della mamma;
- fotocopia dell' attestato ISE/ISEE aggiornato all'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF. Nel caso in cui ci siano variazioni nel nucleo familiare l'ISE/ISEE deve essere rifatta;
- fotocopia del documento di identità valido.

I cittadini extracomunitari devono esibire sempre la carta di soggiorno.

L'assegno verrà erogato dall'Inps, dopo che il Comune ha trasmesso la documentazione necessaria.

CAPITOLO 4 APPRENDISTE, STAGISTE E TIROCINANTI, PRATICANTI, BORSISTE



SE SEI UN'APPRENDISTA

Ai sensi della legge (legge 19 gennaio 1955 n. 25, ora innovata tramite legge 28 giugno 2012, n. 92), i rapporti di apprendistato sono a tutti gli effetti rapporti di lavoro.

Per questo, la legge sull'apprendistato prevede la corresponsione alle apprendiste dell'indennità di maternità che spetta alla lavoratrici dipendenti.

Analogamente, anche per le apprendiste in gravidanza sono valide le norme di tutela delle lavoratrici madri, come quella sul divieto di licenziamento e i lavori vietati in gravidanza. La legge sull'apprendistato prevede che il periodo di sospensione dal lavoro legato alla gravidanza e al congedo non rientra nel conteggio legato alla durata del contratto di apprendistato.

DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica attraverso il sito dell'INPS o dei patronati. La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall'ingresso del minore in famiglia. Se presentata successivamente ai 90 giorni, l'assegno decorrerà dal mese di presentazione.

SE SEI IN STAGE O TIROCINIO

Ad oggi, stage e tirocini – anche nella versione più recente dei tirocini extracurricolari (linee-guida della Conferenza Stato-Regioni 2013) che pure prevedono qualche forma di retribuzione – non danno diritto all'indennità di maternità e alle altre tutele riservate alla lavoratrici madri.

**TERZA
PARTE**

**COSA FA
REGIONE
LOMBARDIA**

La Regione Lombardia in questi anni ha sostenuto la conciliazione lavoro famiglia con politiche specifiche mirate sia alle imprese che alle lavoratrici e lavoratori.

SOSTEGNO AL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E ALLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA IN LOMBARDIA (DECRETO DEL 13 DICEMBRE 2012)

Proseguono gli interventi per promuovere la conciliazione vita-lavoro su tutto il territorio regionale. L'obiettivo è quello di incentivare programmi di welfare aziendali e interaziendali innovativi, mirati a promuovere il benessere sociale delle persone e delle famiglie.

Il bando, in vigore 2020/2023, prevede:

- finanziamenti per le piccole, medie, grandi imprese e grande distribuzione
- finanziamenti per le lavoratrici e lavoratori finalizzati all'acquisto di servizi alla persona.

PER LE IMPRESE – PROGETTI DI WELFARE AZIENDALE

Le imprese potranno partecipare sia in forma singola che in aggregazione.

Sono finanziati progetti di welfare aziendali e interaziendali

I progetti debbono riguardare modelli organizzativi che favoriscano una migliore conciliazione lavoro famiglia come:

Piani di flessibilità aziendali, banca delle ore, telelavoro, ecc.

Acquisto di servizi sia per i figli che per la famiglia.

Strumenti per l'assistenza e la previdenza sociale integrativa

CHI PUÒ FARNE RICHIESTA

Aggregazioni territoriali di Comuni, aziende, associazioni sindacali e datoriali, terzo settore.

Per saperne di più e per accedere ad altri sostegni di Regione Lombardia, è possibile consultare le seguenti aree tematiche:

Conciliazione vita-lavoro

www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/persona-casa-famiglia/conciliazione-vita-lavoro

Persone, Casa, Famiglia

www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/persona-casa-famiglia

QUARTA PARTE

BREVE GUIDA SUI CONGEDI PARENTALI IN PERIODO COVID

**(Decreto
Rilancio 2020
e suoi aggiornamenti)**

CONGEDO PER CHIUSURA DELLE SCUOLE

Per favorire una migliore conciliazione vita lavoro di lavoratori e lavoratrici del settore privato e iscritti alla gestione separata Inps è previsto un congedo straordinario di 30 giorni in caso di chiusura delle scuole.

CHI NE HA DIRITTO

Lavoratori e lavoratrici con figli conviventi di età fino ai 12 anni.
L'indennità prevista è del 50% della retribuzione e viene erogata dall'Inps.
Il periodo di assenza è riconosciuto a patto che l'altro genitore:

- non sia disoccupato o non lavoratore;
- non fruisca di altri congedi.

Il congedo Covid può essere fruito da un solo genitore oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni.

Comunque il totale è sempre di 30 giorni per nucleo familiare.

Il congedo può essere fruito anche a ore, ma solo per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (non per gli autonomi iscritti alla gestione separata)

In alternativa al congedo è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nelle modalità fornite dall'Inps (Circolare INPS N 73 del 17 giugno 2020).

CONGEDO PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

Il decreto legge 8 settembre 2020 n 111 ha introdotto, per i genitori del settore privato e pubblico, il congedo Covid 19 per quarantena scolastica dei figli conviventi fino ai 12 anni di età.

Anche in questo caso può essere fruito da un solo genitore oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni durante la quarantena scolastica dei figli.

Per i giorni fruiti è riconosciuta al genitore una indennità del 50% del salario.

La domanda va inoltrata via web all'INPS.

